

B review



TeamSystem Business review

| n. 05/2020

Supplemento a TeamSystem Review n. 281

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem

Strumenti per affrontare in sicurezza la Fase 2

Attraverso il collegamento con dispositivi fissi e wearable mobili, **TeamSystem offre un KIT di applicazioni software e hardware (*)** integrato nelle piattaforme gestionali, per affrontare in sicurezza la **Fase 2**:

- Gestione dei controlli in fase di accesso con misurazione della temperatura
- Adozione, controllo e verifica dei DPI e degli strumenti di distanziamento sociale
- Questionari automatizzati di tracciamento per dipendenti e visitatori
- Monitoraggio puntuale dell'applicazione delle regole attraverso dashboard, KPI e sistemi di alert

Tutto secondo quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, **a garanzia della sicurezza delle persone e della continuità del business aziendale.**

(*) ATTENZIONE: non si tratta di dispositivi medici e possono essere utilizzati al solo fine di valutare eventuali rischi connessi alla temperatura corporea. Non possono essere utilizzati a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia

Lavoro e previdenza

Decreto liquidità - Indicazioni dall'Agenzia delle entrate	2
Compatibilità e incompatibilità del congedo Covid con altri istituti	5
Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente	8
Tfr: coefficiente di marzo 2020	10

Economia e finanza

Equo canone di marzo 2020	11
---------------------------	----

Fisco e tributi

Spese di rappresentanza e di ospitalità: presupposti e risvolti fiscali	12
Le funzioni di vigilanza dei sindaci e degli Odv per la sicurezza nei luoghi di lavoro	18
L'aumento di capitale liberato mediante crediti aventi a oggetto criptovalute	23

Decreto liquidità - Indicazioni dall'Agenzia delle entrate

Con circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni operative, tra altro, in relazione a numerosi aspetti lavoristici sui quali è intervenuto il D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità).

Vediamo di seguito, in sintesi, alcuni dei principali spunti offerti.

Sospensione versamenti tributari

All'articolo 18, D.L. 23/2020, viene prevista una sospensione non generalizzata dei versamenti tributari e contributivi, in scadenza alla metà di aprile e maggio 2020. Tale agevolazione, infatti, è sottoposta a una regolamentazione che si basa, essenzialmente, sulla misura del fatturato o dei corrispettivi effettuati.

Le imprese o gli esercenti arti e professioni – con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia – vengono sostanzialmente suddivisi in 2 categorie:

- a) soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. Per questi soggetti la sospensione avverrà se gli stessi *“hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta”*. Stessa considerazione varrà per il corrente mese di aprile, rispetto al mese di aprile 2019;
- b) soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. Per questi soggetti la sospensione avverrà se gli stessi *“hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta”*. Stessa considerazione varrà per il corrente mese di aprile, rispetto al mese di aprile 2019. (La valutazione sui ricavi o compensi andrà quindi fatta, nella maggioranza dei casi, in relazione ai ricavi dell'anno 2019, come risultante dalla dichiarazione del periodo).

Si fa notare la distinzione, operata dal Legislatore, tra *“ricavi o compensi”*, avuto riguardo alla scissione in 2 distinti gruppi di contribuenti, e tra *“fatturato o corrispettivi”*, quest'ultima in relazione al valore su cui calcolare il decremento mensile, che, se del caso, dà titolo alla proroga dei versamenti.

L'Agenzia delle entrate specifica *“che il confronto mensile richiesto (marzo 2020 con marzo 2019 ridotto della percentuale prevista e stessa cosa per aprile) può essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l'importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri Iva”*. Più oltre, ancor più operativamente, puntualizza che dovranno essere prese *“a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura”*.

Oggetto della sospensione sono, secondo il disposto normativo:

- le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, ossia Irpef e sue addizionali;
- i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- l'Iva.

La sospensione dei versamenti sopra indicati riguarda *“anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019”*, così come gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa; per quest’ultimi in relazione alle ritenute effettuate sul reddito da lavoro dipendente e ai contributi previdenziali e premi assicurativi.

Si ricorda che i versamenti sospesi dovranno tuttavia essere *“effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”*.

Viene prevista una comunicazione tra enti previdenziali e Agenzia delle entrate, al fine del controllo sul fatturato e, quindi, sulla spettanza della sospensione.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* - che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - tra molti altri, ad esempio ristoranti, bar, pasticcerie, etc., per il mese di aprile 2020 restano sospesi i versamenti relativi alle ritenute effettuate sul reddito da lavoro dipendente e ai contributi previdenziali e premi assicurativi.

Tale la sospensione è prevista fino al 30 aprile 2020, con successivo versamento del dovuto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

I soggetti - con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato - aventi ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, di norma il 2019, non vedranno assoggettati i propri proventi, da parte dei committenti, a ritenuta a titolo d’acconto. Una forma di concessione temporanea di maggiore liquidità a operatori, professionisti o agenti di commercio e assimilati, non generalizzata, ma limitata entro il sopra citato volume d’affari.

A tale disciplina agevolativa sono poste, su tali operatori, 2 condizioni:

- che nel mese precedente i soggetti sostituiti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
- che i sostituiti rilascino al committente un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020.

Anche in tal caso l’affrancamento dall’imposizione con sostituzione d’imposta è, tuttavia, temporaneo, dato che viene previsto che tali soggetti dovranno provvedere, stavolta in proprio, *“a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi”*.

Rimessione in termini dei versamenti

Viene prevista, a causa dei problemi sussistenti all’originaria scadenza, una sorta di remissione in termine per versamenti scaduti alla data del 20 marzo 2020 scorso (versamenti dovuti dai contribuenti alla naturale scadenza del 16 marzo). Con l’articolo 21, D.L. 23/2020, viene adesso stabilito che tali versamenti, ove non eseguiti, *“sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020”*.

Proroga termini di consegna e trasmissione telematica della CU

L’articolo 22, D.L. 23/2020, proroga al 30 aprile 2020 i termini di consegna ai percipienti e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle CU 2020, originariamente già prorogati al 31

marzo 2020. Ciò comporta, quindi, la non applicazione di alcuna sanzione nel caso di trasmissione telematica entro la fine del mese di aprile.

Resta inalterata la previsione secondo la quale le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, scadente il 31 ottobre 2020 (ovvero lunedì 2 novembre 2020).

Proroga del Durf emesso dall'Agenzia delle entrate

L'articolo 23, D.L. 23/2020, prevede la proroga dei certificati, necessari in materia di appalti, ex articolo 17-*bis*, comma 5, D.Lgs. 241/1997, i c.d. Durf, emessi nel mese di febbraio 2020 dall'Agenzia delle entrate; la loro vigenza viene, infatti, prorogata fino al 30 giugno 2020.

Assistenza fiscale a distanza

L'articolo 25, D.L. 23/2020, introduce particolari disposizioni in materia di assistenza fiscale a distanza. Si intende, infatti, agevolare la presentazione della dichiarazione modello 730, facilitando altresì le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della consegna della documentazione da parte dei contribuenti.

Viene consentito che i Caf e i professionisti abilitati gestiscano "a distanza", con modalità telematiche, l'attività di assistenza fiscale, ovvero di assistenza per la predisposizione del 730, acquisendo apposita delega sottoscritta dal contribuente. In caso di difficoltà operative la suddetta autorizzazione potrà essere resa, ad esempio, con strumenti informatici (video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto) e anche mediante il deposito nel *cloud* dell'intermediario.

Vi sarà obbligo di regolarizzazione, con consegna delle deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Riferimenti normativi

circolare n. 9/E del 13 aprile 2020

Compatibilità e incompatibilità del congedo COVID con altri istituti

Si comunica che l'Inps, con messaggio n. 1621/2020, ha illustrato le compatibilità e le incompatibilità tra il nuovo congedo COVID-19 e i nuovi permessi giornalieri di 12 giorni aggiuntivi dei permessi ex L. 104/1992 rispetto ai 3 mensili già spettanti.

Introduzione

Si ricorda che il congedo:

- è voluto per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole;
- può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio);
- può essere fruito alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L'Inps evidenzia inoltre che:

- i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o del prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso tra il 5 marzo 2020 e la fine della sospensione dei servizi scolastici, ma che si siano comunque astenuti dall'attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dal 5 marzo 2020 e per un periodo non superiore a 15 giorni;
- durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa o con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della L. 104/1992, etc.);
- il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione o nell'ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in 2 stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano 2 nuclei diversi, è necessario che abbiano 2 diverse residenze oppure che sia stato disposto l'affido esclusivo dei minori a uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l'affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell'altro genitore;
- sono in "stato di disoccupazione" i soggetti che rilasciano la DID e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti: non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo o sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Tuir (pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro). Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, vale a dire di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.

Di seguito si propone uno schema riepilogativo delle situazioni compatibili/incompatibili rispetto alla fruizione degli istituti menzionati.

Lavoro e previdenza

Congedo COVID-19	
Situazioni compatibili	Situazioni incompatibili
Malattia dell'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare	Congedo COVID fruito da altro genitore dello stesso nucleo familiare
Prestazione di lavoro in modalità <i>smart working</i> dell'altro genitore	Richiesta del <i>bonus baby-sitting</i> presentata da uno dei due genitori appartenenti al nucleo familiare
Contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare	Contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare
Contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare	Contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri ex articoli 39 e 40, D.Lgs. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio
In presenza di lavoratore a tempo parziale nel nucleo familiare, l'altro genitore può fruirne anche durante le giornate di pausa contrattuale del lavoratore <i>part-timer</i>	Genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Se la cessazione dell'attività lavorativa interviene durante la fruizione del congedo COVID-19, lo stesso si interrompe con la cessazione del rapporto di lavoro e le giornate successive non sono computate né indennizzate. L'incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l'altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l'attività o il rapporto di lavoro
In presenza di lavoratore intermittente nel nucleo familiare, l'altro genitore può fruirne anche durante le giornate di pausa contrattuale del lavoratore a chiamata	
Congedo di maternità/paternità dell'altro genitore dello stesso nucleo familiare per altro figlio	Congedo di maternità/paternità dell'altro genitore per lo stesso figlio
Percezione di una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020 (600 euro), sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell'altro genitore presente nel nucleo familiare	Il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19
Se un genitore è beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio	Contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito (Cigo, Cigs, Cigd, assegno ordinario, Cisoa, NASpI, DIS-COLL, etc.). In caso di beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo per i giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata
Sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19	
Prolungamento del congedo parentale ex articolo 33, D.Lgs. 151/2001, anche fruito per lo stesso figlio	
Permessi ex articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori), anche se fruiti per lo stesso figlio	
Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, anche fruito per lo stesso figlio	
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio purché chi fruisce dell'indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è comunque compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli	In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio se chi fruisce dell'indennità di maternità/paternità non stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile

Permessi aggiuntivi 12 giorni	
Situazioni compatibili	Situazioni incompatibili
Permessi ex articolo 33, comma 6, L. 104/1992, anche per lo stesso figlio nell'arco dello stesso mese	Cig/Fis con sospensione a zero ore
Permessi ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992, anche per lo stesso figlio nell'arco dello stesso mese	
Prolungamento congedo parentale ex articolo 33, D.Lgs. 151/2001, per figli con disabilità anche per il medesimo figlio nell'arco dello stesso mese	
Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, anche per il medesimo figlio nell'arco dello stesso mese	
Cig/Fis con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruito riproporzionandole in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del <i>part-time</i> verticale	

Riferimenti normativi

Inps, messaggio n. 1621/2020

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Il D.L. 3/2020, recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente", è stato convertito con modificazioni dalla L. 21 del 2 aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 90 del 4 aprile 2020 e in vigore dal medesimo giorno. Dal 1° luglio 2020, pertanto, il bonus 80 euro non sarà più erogato, perché sostituito dal trattamento integrativo dei redditi e dall'ulteriore detrazione fiscale previsti dal D.L. 3/2020, ora convertito in Legge, con l'ampliamento del numero di rate per l'eventuale trattenuta di quanto non spettante.

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 (redditi di lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni e assegni equiparati), e 50 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, lettere a) (soci delle cooperative), b) (indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità), c) (borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale), c-bis) (amministratore, sindaco o revisore, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni, altri rapporti di collaborazione), d) (remunerazioni dei sacerdoti, le congrue e i supplementi di congrua), h-bis) (prestazioni pensionistiche ex D.Lgs. 124/1993) e l) (soggetti impegnati in LSU), Tuir, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir (altre detrazioni), è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;
- è rapportato al periodo di lavoro;
- spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

I sostituti d'imposta:

- riconoscono in via automatica il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
- verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso e, se non spettante, provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione, in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, se di importo superiore a 60 euro;
- compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi sopra elencati, spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

I sostituti d'imposta:

- riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
- verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa e, qualora in tale sede l'ulteriore detrazione si riveli non spettante, provvedono al recupero del relativo importo, in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se lo stesso supera i 60 euro.

Abrogazione *bonus* 80 euro

Il comma 1-*bis* dell'articolo 13, Tuir, è abrogato dal 1° luglio 2020.

Determinazione del reddito complessivo

Ai fini della determinazione del reddito complessivo per le disposizioni sopra evidenziate:

- rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero) e dell'articolo 16, D.Lgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati);
- il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Riferimenti normativi

D.L. 3/2020

Tfr: coefficiente di marzo 2020

S econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a marzo 2020 è risultato pari a 102,6: a marzo 2020 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2019 è risultata pari a 0,448171

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2019	Tasso mensile	75% Differenza 2018	Rivalutazione
Gennaio 2020	15 gennaio – 14 febbraio	102,7	0,195122	0,125	0,146341	0,271341
Febbraio 2020	15 febbraio – 14 marzo	102,5	0	0,250	0	0,250000
Marzo 2020	15 marzo – 14 aprile	102,6	0,097561	0,375	0,073171	0,448171

Equo canone di marzo 2020

L'inflazione del mese di marzo 2020 è stata pari a + 0,1%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione ridotta al 75% è pari a 0,075% (zerovirgolazero settantacinque).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 è risultata pari a 0,1% (zerovirgolauno). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n. 118/85: il 75% risulta pari a 0,075% (zerovirgolazero settantacinque);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2018 risulta pari a 0,9% (zerovirgolanove). Il 75% risulta pari a 0,675% (unovirgolaseicentose settantacinque).

Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito internet dell'ISTAT.

Spese di rappresentanza e di ospitalità: presupposti e risvolti fiscali

Rappresentano "oneri diversi di gestione" alla voce B.14 del Conto economico le spese di rappresentanza. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, è necessario indagare sulla natura delle spese che costituiscono tale voce di costo. In particolare, è richiesto di conoscere l'eventuale ammontare delle spese di vitto e alloggio, poiché esse subiscono oltretutto la limitazione di cui all'articolo 109, comma 5, ultimo periodo, Tuir e verificare se talune di tali spese possano rientrare nella fattispecie delle "spese di ospitalità", a cui il Legislatore, per migliorare la competitività delle imprese, ha riservato un trattamento fiscale di favore. Nel presente contributo, ricorderemo i presupposti per la qualifica del costo come "spesa di rappresentanza" o "spesa di ospitalità" e i relativi risvolti ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap) nonché dell'Iva.

I criteri per la qualificazione della spesa di rappresentanza

Con la Legge Finanziaria 2008 è stata data attuazione a nuovi specifici criteri di definizione delle spese di rappresentanza ai fini della verifica del requisito dell'inerenza, a un nuovo limite di deducibilità delle spese – non più fissato in via forfetaria, bensì in percentuale dei ricavi dell'impresa – ai fini della verifica della loro congruità e, nella consapevolezza che, in determinati casi, tali spese assolvono alla funzione di promozione e consolidamento degli affari dell'impresa alla stregua delle forme di pubblicità e di propaganda in senso stretto, è stata introdotta la particolare fattispecie delle "spese di ospitalità" che godono di un trattamento fiscale più favorevole.

I nuovi criteri introdotti dalla Legge Finanziaria 2008 in materia di spese di rappresentanza trovano attuazione con il D.M. 19 novembre 2008 che, all'articolo 1, comma 1, D.M. 19 novembre 2008, definisce inerenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, Tuir, le spese:

- per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con le pratiche commerciali di settore;
- in funzione di una determinata percentuale rispetto ai ricavi e proventi maturati nell'esercizio.

La deducibilità della spesa di rappresentanza è ammessa nel periodo d'imposta di sostenimento. L'eventuale eccedenza della spesa rispetto al limite massimo deducibile, determinato in funzione dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, costituisce una variazione in aumento del reddito imponibile di natura definitiva che, conseguentemente, non può essere riportata a esercizi successivi, pertanto, non determina l'iscrizione di imposte differite attive.

I criteri per poter ricondurre la "spesa" all'interno della fattispecie delle "spese di rappresentanza", con conseguente presunzione di inerenza, sono quindi:

- la gratuità;
- la finalità per cui è stata sostenuta (finalità promozionali o di pubbliche relazioni);
- la ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici, anche potenziali, ovvero la coerenza dell'onere con le pratiche commerciali comuni del settore;
- la congruità rispetto al volume dei ricavi del *core business* dell'impresa.

Tale disposizioni attuative declina il requisito dell'inerenza richiedendo che le spese siano sostenute con finalità promozionali (allo scopo di divulgare sul mercato l'attività svolta, i benefici e servizi prodotti dall'impresa per rafforzare la fedeltà dei clienti attuali e attrarne di nuovi) o di pubbliche relazioni (iniziative volte a diffondere e/o consolidare l'immagine dell'impresa, ad accrescerne l'ap-

prezzamento presso il pubblico senza una diretta correlazione con i ricavi) e che il loro sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche in via potenziale, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con le pratiche commerciali comunemente attuate nel settore in cui l'impresa opera e deve competere.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, il riscontro di tali elementi funzionali garantisce il collegamento delle spese in questione con l'attività d'impresa e la loro distinguibilità rispetto ad altre fattispecie in cui l'erogazione gratuita di reddito risponde a finalità diverse (erogazione ai soci o loro familiari, autoconsumo, liberalità e dipendenti e collaboratori, etc.), destinate peraltro a un trattamento fiscale distinto.

La relazione illustrativa al D.M. 19 novembre 2008 fornisce alcuni esempi di spese di rappresentanza. In particolare, appartengono a tale categoria le spese per:

- a) viaggi turistici;
- b) feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- c) feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'azienda;
- d) feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa;
- e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente. Si tratta di una fattispecie residuale nella quale trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasioni diverse da quelle contemplate ma che risulta idonea comunque ad assicurare benefici all'impresa in termini promozionali o relazionali. A titolo esemplificativo, all'interno di tale fattispecie possono rientrare:
 - i contributi erogati gratuitamente per la partecipazione a convegni, seminari e manifestazioni simili;
 - le spese per instaurare rapporti o mantenerli con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria, sindacali, etc..

Per le imprese di nuova costituzione è prevista una particolare disposizione, tenuto conto del fatto che nella fase di *start-up* è normale il sostenimento di spese a fronte di un ammontare di ricavi piuttosto modesto. Al riguardo, è stato previsto che le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quelli di produzione dei primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. Tale disposizione deroga al principio della competenza stabilito all'articolo 109, Tuir al fine di evitare ingiustificate penalizzazioni per le imprese neo costituite che potevano verificarsi in un sistema che non prevedeva il pieno riconoscimento delle perdite poiché limitatamente riportabili. Tuttavia, considerato che per effetto dell'articolo 8, D.Lgs. 358/1997 è stato consentito il riporto illimitato delle perdite realizzate dalla società neocostituita nei primi 3 periodi d'imposta, si potrebbe ammettere la facoltà di non applicare tale disposizione; far concorrere tali spese alla determinazione della perdita fiscale nei primi periodi d'imposta, in alcuni casi, potrebbe essere anche di maggiore convenienza per l'impresa.

Infine, si ricorda che le spese di rappresentanza relative alla distribuzione o erogazione gratuita di beni di valore unitario non superiore a 50 euro, sono deducibili per il loro intero ammontare, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, terzo periodo, Tuir. L'impresa che dovesse sostenere tali costi, è autorizzata a non tener conto di tali spese ai fini della determinazione dell'importo deducibile. Va da sé che le spese di questo tipo superiori a 50 euro sono deducibili ai fini dell'Ires previa verifica del rispetto del tetto percentuale sui ricavi.

Gli aspetti fiscali: imposte dirette e Iva

Sovente, identificare i confini della fattispecie delle spese di rappresentanza può essere molto arduo, poiché diverse sono le esigenze di ogni impresa e le risposte che gli imprenditori elaborano a fronte della medesima necessità. Un esempio tra tutti è quello delle spese sostenute dall'im-

prenditore per ospitare *business partners* stranieri o amministratori, *manager*, impiegati di società *partner* con cui opera in *joint venture* all'estero.

In questi casi, la finalità per cui la spesa viene sostenuta è certamente connessa all'attività d'impresa, ma non direttamente all'incremento dei ricavi di vendita. Spesso si tratta di viaggi di affari programmati per definire una direzione strategica comune, perseguire una migliore economicità degli affari dell'azienda, a volte non può neanche riscontrarsi quella finalità promozionale o di pubbliche relazioni che costituisce il presupposto per la qualificazione della spesa tra quelle di rappresentanza.

Vale la pena dedicare qualche tempo in più all'inizio per verificare la corretta qualificazione della spesa, poiché da questa classificazione derivano comportamenti fiscali diversi che, se sbagliati, portano alla ripresa a tassazione di costi, i quali, nelle realtà più grandi, possono raggiungere anche importi rilevanti.

L'articolo 108, Tuir individua il parametro atto a misurare la congruità delle spese di rappresentanza, in conformità con l'articolo 1, comma 2, D.M. 18 novembre 2008.

L'articolo 108, comma 2, Tuir è stato da ultimo modificato dall'articolo 13-*bis*, D.L. 244/2017. Tale ultima versione differisce da quella precedente (D.Lgs. 147/2015¹) per l'introduzione della previsione di deducibilità intera delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

A oggi, l'articolo 108, comma 2, Tuir prevede quanto segue: *"Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; b) allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni; c) allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro"*.

L'ammontare e i proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo sono quelli rappresentati nelle voci di Conto economico A.1 e A.5. L'ammontare delle spese eccedenti tali limite sono in deducibili. Trattasi di variazioni definitive in aumento, ai fini della determinazione del reddito imponibile. Non danno luogo a variazioni temporanee in diminuzione negli esercizi successivi, quindi, non determinano lo stanziamento delle imposte differite.

Per le imprese di nuova costituzione, invece, le spese di rappresentanza sostenute negli esercizi antecedenti il conseguimento dei primi ricavi, diventano deducibili a partire dal primo esercizio di conseguimento di ricavi. Tuttavia, vanno prima dedotte le spese sostenute in tale periodo (che subiscono la tagliola dell'articolo 108, Tuir senza possibilità di rinvio) e, in caso residui un'eccedenza di *plafond*, potranno essere dedotte via via le spese sostenute nei primi periodi d'imposta.

Per quanto riguarda l'Iva, l'articolo 19-*bis.1*, comma 1, lettera h), D.P.R. 633/1972, stabilisce che non è ammessa in detrazione l'Iva relativa alle spese di rappresentanza, come definite dalle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Si tratta, quindi, di omaggi di beni non prodotti o commercializzati dall'impresa.

La regola generale prevede la non detraibilità dell'Iva relativa alle spese di rappresentanza, tuttavia, vi sono alcune eccezioni, per cui è ammessa la detrazione Iva:

- gli omaggi di beni non prodotti o commercializzati dall'impresa di costo unitario inferiore a 50 euro;
- le spese di ospitalità (vedi paragrafo successivo);

¹ Con il D.Lgs. 147/2015 sono stati innalzati i limiti di deducibilità secondo la tabella:

Ricavi/proventi gestione caratteristica	Fino al 2015	Dal 2016
Fino a € 10 Mln	1,30%	1,50%
Da € 10 a 50 Mln	0,50%	0,60%
Oltre € 50 Mln	0,10%	0,40%

- le spese di trasferta (vedi paragrafo successivo).

Ai fini dell'Irap, le spese di rappresentanza e/o di ospitalità costituiscono parte della base imponibile per le società di capitali ed enti commerciali, nonché per le società di persone e le imprese che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione del regime dei soggetti Ires. L'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, infatti, definisce la base imponibile Irap come differenza tra le voci di Conto economico A e B, salvo alcune voci tra le quali, comunque, non vi rientrano le spese di rappresentanza. Queste ultime, pertanto, assumono pieno rilievo per la determinazione dell'Irap.

Diversamente, per le società di persone e gli imprenditori individuali che determinano la base imponibile Irap ai sensi dell'articolo 5-bis, D.Lgs. 446/1997, le spese di rappresentanza non sarebbero contemplate, da cui ne consegue la loro non rilevanza ai fini Irap, salvo il caso in cui tali spese possano essere collocate tra le prestazioni di servizi.

Le spese di ospitalità sostenute a favore di clienti, anche potenziali o di soggetti diversi da essi

L'articolo 1, comma 5, D.M. 19 novembre 2008 stabilisce una particolare deroga per le spese che, ancorché presentino tutti i presupposti per poter essere qualificate tra le spese di rappresentanza, non appartengono a tale fattispecie, pertanto:

- non sono assoggettate al limite di deducibilità di cui all'articolo 108, Tuir;
- sono, comunque, deducibili al 75% qualora si tratti di spese per vitto e alloggio ai sensi dell'articolo 109, comma 5, Tuir;
- l'Iva è detraibile.

La disposizione prevede che non costituiscano spese di rappresentanza:

- le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- sostenute per ospitare clienti, attuali e potenziali;
- in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive.

La scelta del Legislatore del 2008 è stata quella di incentivare le imprese del nostro Paese in termini di maggiore competitività assimilandole agli ordinari costi di gestione/produzione, tenuto conto della connotazione fortemente commerciale di tali spese e del loro forte legame con la prospettiva di incrementare i ricavi.

In relazione a tale particolare fattispecie, date anche le importanti agevolazioni fiscali ammesse rispetto alla categoria delle spese di rappresentanza, sono sorti diversi dubbi circa la possibilità di estendere l'applicazione di tale norma derogativa a fattispecie similari, che meriterebbero il medesimo beneficio presentando:

- una finalità diversa da quella della promozione e delle pubbliche relazioni che contraddistingue le spese di rappresentanza;
- la medesima finalità delle spese di ospitalità, in termini di incremento dei ricavi e dei proventi e maggiore competitività dell'impresa.

In particolare, ci si chiede se le spese di ospitalità sostenute per soggetti diversi dai clienti possano rappresentare spese di gestione inerenti e deducibili ai sensi dell'articolo 109, comma 5, Tuir – fermo restando la deducibilità al 75% per le spese di vitto e alloggio – e non spese di rappresentanza. Secondo l'Aidc² (Associazione italiana dottori commercialisti) anche le spese di ospitalità sostenute, per finalità diverse dalla promozione e dalle pubbliche relazioni, a favore di soggetti diversi dai clienti e potenziali clienti, non sarebbero da comprendere nel novero delle spese di rappresentanza. Il trattamento fiscale sarebbe dunque da individuarsi in base al principio di inerenza di cui all'articolo 109, Tuir e alle regole di detrazione dell'Iva di cui all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972. In pratica, per le spese di ospitalità sostenute a favore di soggetti diversi dai clienti (o potenziali clienti), ciò che le può discriminare dalla fattispecie delle spese di rappresentanza è la finalità, per cui:

² Norma di comportamento n. 177/2010 e circolare dell'Agenzia delle dogane n. 24/2013.

- se hanno finalità promozionale o di pubbliche relazioni, esse debbono considerarsi spese di rappresentanza, con tutti gli effetti fiscali che ne derivano;
- se non hanno finalità promozionale o di pubbliche relazioni, non sarebbero spese di rappresentanza.

Secondo questa interpretazione, le spese sostenute a favore, ad esempio, di fornitori, agenti, rappresentanti e altri operatori "il cui coinvolgimento nell'illustrazione dell'attività aziendale sia ritenuto meritevole da parte dell'imprenditore" possono non essere considerate spese di rappresentanza – al pari delle spese di ospitalità – se presentano il carattere della gratuità e se siano sostenute per finalità diverse da quella promozionale o di pubbliche relazioni.

Al verificarsi di tali presupposti, tuttavia, non deve intendersi assicurata la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e la detraibilità dell'Iva, poiché è pur sempre necessario, secondo l'Aidc, verificarne l'inerenza ai sensi dell'articolo 109, Tuir e 19, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Tale orientamento, peraltro condiviso dagli operatori del settore, non trova accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate che sin dall'origine³ ha escluso la piena deducibilità delle spese sostenute per l'ospitalità di soggetti diversi dai clienti (ad esempio fornitori o giornalisti) ancorché partecipino agli eventi contemplati dalla norma.

L'Agenzia delle entrate ha anche recentemente confermato il suo orientamento in materia, ribadendo l'attuale validità di provvedimenti ancorché datati come il D.M. 19 novembre 2008 e la circolare n. 34/E/2009. Si riporta il passaggio chiave nella risposta all'istanza di interpello n. 22/2019: "dal combinato disposto del citato comma 1 e del comma 5 del predetto articolo 1 del Decreto [D.M. 19 novembre 2008], si ricava che le spese comunemente definite di ospitalità, caratterizzate dal sostenimento, da parte dell'impresa, di costi per viaggi, vitto e alloggio di determinate categorie di soggetti, sono qualificate come spese di rappresentanza, tranne nell'ipotesi in cui siano sostenute per ospitare clienti, attuali o potenziali, in occasioni specifiche, all'interno di contesti commerciali ben definiti, quali fiere, mostre, esposizioni, eventi similari e visite aziendali".

Così chiarendo che la fattispecie delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute a favore di soggetti diversi dai clienti, attuali o potenziali, ancorché in occasione dei medesimi eventi contemplati dalla norma, rientra senza dubbio nella spesa di rappresentanza.

Le spese di trasferta sostenute dall'imprenditore individuale o rimborsate a dipendenti e/o amministratori

Non sono soggette ai limiti di deducibilità le spese di viaggio, vitto e alloggio:

- sostenute dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa (articolo 1, comma 5, D.M. 19 novembre 2008)⁴;
- rimborsate al dipendente per trasferte all'interno o fuori dal Comune (seppur entro i limiti previsti all'articolo 95, comma 3, Tuir);
- rimborsate all'amministratore per trasferte all'interno o fuori dal Comune (seppur entro i limiti previsti all'articolo 95, comma 3, Tuir).

In qualsiasi dei casi sopracitati, comunque, si ricorda che rimane indeducibile il 25% della spesa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, ultimo periodo, Tuir, qualora si riferiscano a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande (spese di vitto e alloggio), mentre l'Iva è sempre detraibile, senza limitazioni sempre che si tratti di spesa inerente l'attività dell'impresa.

Gli oneri documentali

Sono previsti stringenti oneri documentali al fine della deducibilità dei costi che non rappresentano spese di rappresentanza. In particolare, l'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, D.M. 19 novembre 2008, prevede che dalla documentazione relativa al sostenimento delle erogazioni e delle spese

³ Circolare n. 34/E/2009, § 6.1.1.

⁴ Le spese sostenute per l'affitto e l'allestimento degli stand o il trasporto dei prodotti da esporre, restano deducibili come normali spese di gestione in base alle regole generali (cfr. Relazione illustrativa D.M. 19 novembre 2008).

debbano risultare anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

È, inoltre, previsto che per verificare l'inerenza delle spese di rappresentanza, l'Agenzia delle entrate e gli organi di controllo competente possano invitare i contribuenti a indicare:

- l'ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta e l'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica assunti a base del calcolo;
- l'ammontare delle spese di ospitalità sostenute;
- l'ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

È consigliabile, quindi, che l'impresa adotti un sistema di registrazione interno che permetta di fornire puntualmente tali informazioni su richiesta delle autorità competenti.

Riferimenti normativi

articolo 108, comma 2 e 109, Tuir

articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972

articolo 8, D.Lgs. 358/1997

D.M. 19 novembre 2008

circolare n. 34/E/2009

Le funzioni di vigilanza dei sindaci e degli Odv per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Il presente contributo intende compiere un'analisi delle funzioni di vigilanza svolte – rispettivamente e sinergicamente – dal collegio sindacale e dall'Organismo di vigilanza al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei dipendenti sul posto di lavoro.

Una volta compiuto un cenno al dettato normativo previsto dal nostro ordinamento per ciascuno dei predetti organi, si effettuerà un'interessante riflessione in merito all'effettiva capacità del Modello 231 di preservare e tutelare la salute dei lavoratori dall'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, argomento esaurientemente affrontato dall'Assonime con il caso n. 4/2020, pure meritevole di riferimento in questa sede.

Premessa

La tematica relativa all'attività di vigilanza richiesta per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro – argomento fortemente attuale a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso – implica necessariamente una preliminare verifica circa l'esistenza di punti di contatto e di potenziali sinergie tra il collegio sindacale e l'Organismo di vigilanza (di seguito anche Odv) quale questione di massimo interesse in vista di un perfezionamento nei controlli aziendali.

Detta analisi non può che preventivamente prendere le mosse da un esame in ordine ai rispettivi organi, con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti loro dal nostro ordinamento.

L'attività del collegio sindacale e dell'Organismo di vigilanza

La nomina del collegio sindacale è come noto obbligatoria nell'ambito delle Spa e delle Sapa, mentre è facoltativa nelle Srl che non rispondono ai requisiti di cui al novellato articolo 2477, comma 3 e 4, cod. civ..

Invero, sono soggette all'obbligo di nominare un organo di controllo quelle Srl che, per 2 esercizi consecutivi, hanno superato almeno una delle 2 seguenti soglie:

- 2 milioni di euro di attivo patrimoniale;
- 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Al collegio sindacale notoriamente spetta, ai sensi dell'articolo 2403, cod. civ., l'attività di vigilanza: *"sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento"*.

Articolo 2403, cod. civ.: Doveri del collegio sindacale

"Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, comma 3".

In tale contesto, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *"atti di ispezione e di controllo"* e possono chiedere agli amministratori *"notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari"* (articolo 2403-bis, cod. civ.), che non possono tuttavia risolversi in *"soli ammonimenti, non seguiti, in presenza dell'atteggiamento dilatorio tenuto dall'organo amministrativo, dall'esercizio dei poteri a essi attribuiti dalla legge"*, dovendo i medesimi adoperarsi *"per far cessare la condotta pregiudizievole per le società e per i creditori tenuta dagli amministratori"* (Tribunale di Roma, 28 dicembre 2017).

I sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori *"per i fatti o le omissioni di questi,*

quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica" (articolo 2407, cod. civ.).

Tipico è il caso di concorso nel reato di bancarotta commesso dall'amministratore della società in cui i componenti del collegio sindacale possono essere chiamati a rispondere *"anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli articoli 2403 e ss., cod. civ. che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale"* (Cassazione, n. 12186/2019).

Da tali norme è dunque desumibile come al collegio sindacale siano demandati, in buona sostanza, 2 tipologie di controlli: da un lato, quello di legalità e, dall'altro, quello sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Per quanto concerne, invece, l'Odv, si osserva che, in forza dell'articolo 6, comma 1, lettera b), D.Lgs. 231/2001, il medesimo ha *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli" nonché "di curare il loro aggiornamento"*.

L'Odv in parola deve godere di *"autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*, tanto che è stato ritenuto *"non idoneo a esimere la società dalla responsabilità da reato il modello organizzativo"* che prevedeva un Organismo di vigilanza *"sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato"* (fattispecie in cui l'Odv di una *"holding"* era presieduto da un consigliere di amministrazione di una società partecipata, nonché da soggetti legati da rapporti fiduciari con gli amministratori della controllante - Cassazione n. 52316/2016).

Articolo 6, D.Lgs. 231/2001: Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

"1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: ...b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Tale norma è stata quindi posta quale esimente per la responsabilità in capo all'ente per i delitti commessi da soggetti in posizione apicale, potendo, infatti, il medesimo non risponderne di fronte alla prova circa l'affidamento a un organismo delle seguenti funzioni:

- controllo (con conseguente progressivo aggiornamento e promozione) sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- valutazioni dell'adeguatezza del Modello 231 atto a verificare l'efficacia nella prevenzione del rischio di commissione del reato;
- definizione di un piano annuale di verifiche coerenti con il Modello 231 e con i piani di Audit sui protocolli di prevenzione della società.

In tale contesto, è pacifico come, al fine di ottenere una proficua attività di controllo e di monitoraggio aziendale, il collegio sindacale e l'Odv possano utilmente coordinarsi dando vita a una fruttuosa sinergia anche in tema di sicurezza sul lavoro.

Ciò in quanto i risultati dell'attività di controllo svolta dal collegio sindacale possono ben assumere rilevanza anche ai fini 231, dovendo tale organo verificare che la struttura organizzativa aziendale e le procedure interne siano conformi al dettato legislativo (c.d. controllo legale).

Il nominato organo è, infatti, chiamato a verificare il rispetto, tra le altre, delle norme sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che devono necessariamente coordinarsi con le finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 al fine di verificare se, nella realtà aziendale di riferimento, sussistano efficaci presidi atti a impedire la commissione dei corrispondenti reati-pre-supposto previsti in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Nel richiamato contesto volto al controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, è possibile sostenere che le verifiche del collegio sindacale si possono spingere, in linea generale, sulla corretta attribuzione di deleghe di potere e responsabilità nonché sulla esistenza di una struttura organizzativa coerente con le dimensioni e con la effettiva complessità aziendale.

Infine, poiché attraverso le verifiche sul disegno dell'organizzazione decisa dagli amministratori il

collegio sindacale è tenuto a vigilare "sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento", tale organo può direttamente fornire informazioni all'Odv per condurre le proprie indagini sull'efficace attuazione del Modello 231.

Le funzioni di vigilanza in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di comprendere quali siano gli strumenti previsti dal nostro ordinamento per incentivare gli enti all'adozione di un Modello rilevante in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro, occorre prendere le mosse dal dettato di cui all'articolo 16, D.Lgs. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) che, al comma 3, riconosce l'assolvimento "dell'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4".

Articolo 30, comma 4, D.Lgs. 81/2008: Modelli di organizzazione e di gestione

"Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

Così facendo, in presenza di un efficace Modello disciplinante le modalità attraverso le quali il datore di lavoro organizza la vigilanza della sicurezza, il medesimo è esonerato da ulteriori obblighi sulle funzioni trasferite ai soggetti delegati, a patto che del Modello medesimo:

- ne sia data "efficace attuazione";
- ne sia controllata l'attuazione e l'idoneità nel tempo;
- vengano adottati "il riesame e l'eventuale modifica...quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico" (articolo 30, comma 4, D.Lgs. 81/2008).

Ciò premesso, è opportuno verificare l'impatto che la normativa antinfortunistica sopra richiamata produce in relazione all'Odv, con particolare riferimento alle attività di controllo che il medesimo deve porre in essere.

Invero, il compito dell'Odv è vigilare sull'efficacia e sull'attuazione del Modello organizzativo rispetto ai processi aziendali, ossia sul sistema di gestione, il quale evidentemente differisce dalle scelte di natura tecnica che ricadono, invece, sotto la responsabilità del nominato datore di lavoro e dei suoi delegati.

In tale contesto, l'Odv deve quindi valutare il corretto funzionamento del sistema antinfortunistico adottato dall'azienda al fine di verificare il rispetto dei requisiti legali, senza entrare nel merito delle valutazioni tecniche.

Tale attività si sostanzia in una preliminare mappatura dei rischi, alla luce del settore produttivo svolto e in una verifica sull'esistenza di apposite procedure volte alla prevenzione dei rischi dei reati. Effettuata poi la valutazione in ordine ai requisiti di efficacia e idoneità del Modello, l'Odv deve conseguentemente verificarne l'effettiva attuazione, condizione necessaria affinché il Modello possa essere considerato un efficace presidio rispetto alla commissione dei delitti di cui all'articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001.

Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589, c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla L. 123/2007, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma 3, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a 6 mesi".

A titolo esemplificativo, i controlli auspicabili dall'Odv per verificare la valutazione dei rischi aziendali devono essere rivolti a¹:

- la pianificazione, la completezza e l'attuazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, con svolgimento di formazione specifica per dirigenti e preposti;
- il rispetto dei criteri e della metodologia previsti per l'effettuazione delle valutazioni dei rischi e per la gestione delle emergenze e del primo soccorso;
- l'esistenza di una programmazione e rendicontazione degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'adeguatezza, l'effettività, la trasparenza e l'aggiornamento del sistema di ripartizione di responsabilità sulla sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- lo stato di avanzamento delle azioni correttive/preventive attuate a seguito di non conformità rilevate nel corso di verifiche o segnalate dalle parti interessate;
- il monitoraggio, la pianificazione e l'attuazione delle attività di verifica e manutenzione degli impianti;
- l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e il recepimento delle risultanze;
- l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla normativa sui siti a rischio di incidente.

Il Covid-19 e la funzione di vigilanza dell'Odv

La gravissima situazione epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19 che ha colpito il nostro Paese ci porta inevitabilmente a dover valutare l'effettiva capacità dei Modelli 231 di proteggere il tessuto aziendale e di garantire i lavoratori da qualsivoglia esposizione al contagio.

Tale delicata questione è stata recentemente allo studio dell'Assonime che, nell'ambito del caso n. 4/2020, ha tentato di comprendere come il sistema aziendale possa adeguatamente gestire la pandemia in corso e, soprattutto, se gli strumenti previsti dal D.Lgs. 231/2001 siano in grado di farvi adeguatamente fronte.

La problematica in questione, a detta di Assonime, concerne il rischio che il *virus* Covid-19 si diffonda all'interno delle imprese, senza che le stesse adottino i protocolli e le misure idonee a prevenire il contagio, come auspicato dai decreti emergenziali succedutisi tra marzo e aprile. A ciò si aggiunga che il Covid-19 potrebbe finanche costituire l'occasione per la commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 tali da determinare la responsabilità degli enti.

Con riferimento agli strumenti di prevenzione, si osserva che in data 14 febbraio 2020 è stato pubblicato un protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, tramite il quale i sindacati, le imprese e il Governo hanno concertato la possibilità di prosecuzione delle attività produttive solo in presenza di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione ai lavoratori. Tali misure consistono sostanzialmente nell'utilizzo del lavoro agile, l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e il rispetto della distanza interpersonale di un metro, l'esecuzione di operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro nonché la massima limitazione degli spostamenti dei lavoratori all'interno della realtà aziendale.

Da ciò ne consegue che, se l'impresa non adottasse le misure necessarie ad assicurare le distanze sociali tramite il telelavoro, i sistemi di turnazione, l'eliminazione di riunioni fisiche tra colleghi, gli spostamenti di sedi non necessari e la riconfigurazione degli spazi in chiave di prevenzione, la me-

¹ AODV231 "Attività dell'ODV e reati di cui all'articolo 25-septies D.Lgs. 231/2001 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", Edizione 1.0, 22.02.2016.

desima potrebbe essere chiamata a rispondere anche per omicidio colposo, per avere proseguito l'attività risparmiando i costi richiesti dalle trasformazioni necessarie a evitare il contagio.

È, invero, non infrequente che sul posto di lavoro i dipendenti possano tra loro contagiarsi e contrarre la malattia in questione, dando luogo al c.d. infortunio "in occasione di lavoro" rilevante ai fini del menzionato Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e in grado di generare una responsabilità ex articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001.

Sul punto, Assonime ha evidenziato come il carattere della eccezionale gravità del fenomeno verificatosi debba sicuramente portare all'adozione stabile di misure preventive idonee a garantire il rischio epidemiologico.

A ciò si aggiungano gli ulteriori scenari potenzialmente ravvisabili in tale contesto emergenziale. Invero, si devono ritenere concretamente verificabili alcune ipotesi di reato quali l'indebita percezione di erogazioni, la truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la frode informatica, tutte fattispecie facilmente concretizzabili di fronte a un'illecita e indebita richiesta di ottenimento di ammortizzatori sociali in favore delle imprese.

In aggiunta, potrebbero verificarsi le ipotesi di reato presupposto previste dagli articoli 25 e 25-bis1, D.Lgs. 231/2001 – rispettivamente, corruzione e delitti in materia di industria e commercio – nonché dall'articolo 25-ter in tema di reati societari, con particolare riferimento al delitto di false comunicazioni sociali previsto dagli articoli 2621 e ss., cod. civ..

Da ultimo, ma non per importanza, deve essere menzionato il rilievo che i reati tributari previsti dal novello articolo 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001, assumono in tale contesto emergenziale in cui l'ente potrebbe essere portato a richiedere detrazioni e deduzioni fiscali seppur in assenza delle condizioni necessarie, trovandosi quindi a dover rispondere del delitto di dichiarazione fraudolenta, di occultamento o distruzione di documenti contabili ovvero di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Alla luce di tali considerazioni, non vi è chi non veda come il recente contesto epidemiologico che tutti gli enti – soprattutto quelli svolgenti attività indispensabili per il nostro Paese – sono chiamati ad affrontare per poter riaprire la produzione interrottasi con gli ultimi decreti presidenziali porta inevitabilmente ad attribuire ancora più importanza all'Odv. In tale contesto è di fondamentale rilievo il compito a esso attribuito di valutare l'idoneità, a tal fine, dei modelli organizzativi, di vigilare sulla loro osservanza e di garantire l'aggiornamento degli stessi, sempre assicurando che venga svolta l'attività di formazione sui rischi e sui protocolli predisposti, senza ovviamente travalicare le scelte gestionali in ordine ai mezzi di prevenzione da attuare.

In tale contesto, Assonime ha quindi ritenuto a dir poco essenziale il mantenimento di un costante flusso comunicativo "da" e "verso" l'Odv con:

- *"le funzioni aziendali preposte al contenimento della diffusione del virus (Responsabile dell'ufficio HR, Responsabile dell'Ufficio Legale, Responsabile dell'ufficio Compliance, in base all'organigramma aziendale)";*

- *"gli organi deputati alla gestione del rischio (e.g. datore di lavoro, medico competente, RSPP, addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze)";*

- *"il Comitato eventualmente istituito per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo aziendale volto a prevenire la diffusione del virus negli ambienti di lavoro".*

Per tale ragione, l'Odv non potrà che essere tempestivamente informato in merito alle iniziative e alle relative misure di prevenzione adottate (e/o in via di adozione) al fine di mitigare i rischi derivanti dal coronavirus, sicché, in caso di inerzia aziendale, l'Odv dovrà essere considerato il soggetto idoneo a stimolare le azioni necessarie per il contenimento dell'epidemia. Allo stesso tempo, il medesimo dovrà comunicare sollecitamente all'organo amministrativo eventuali criticità riscontrate, al fine di favorirne l'immediato intervento.

Riferimenti normativi

articoli 2403, 2403-bis, 2407 e 2477, cod. civ.

Articoli 6 e 25-septies, D.Lgs. 231/2001

Articolo 30, comma 4, D.Lgs. 81/2008

Assonime, caso n. 4/2020

L'aumento di capitale liberato mediante crediti aventi a oggetto criptovalute

In data 9 dicembre 2019, i soci di una Srl - ente di ricerca in ambito accademico nel settore del diritto e delle nuove tecnologie blockchain e intelligenza artificiale - hanno deliberato un aumento di capitale in denaro e crediti in criptovalute. Trattasi di un'operazione unica nel suo genere per 2 ordini di motivi. Il primo è che per la prima volta viene conferita (con successo) criptovaluta e, addirittura, sono state conferite 2 diverse criptovalute: quella nativa della blockchain Ethereum, Ether (ETH), in aggiunta a Bitcoin (BTC). Si tratta, dunque, della prima operazione societaria di tipo multi-crypto-currency. Il secondo è dato proprio dal riconoscimento della natura del conferimento, ricondotto al conferimento dei crediti vantati dagli utenti (titolari delle criptovalute) verso il wallet provider di deposito. Nel caso di specie, proprio il diritto di credito relativo al sottostante valore in moneta legale delle criptovalute è stato ritenuto un elemento di attivo conferibile nella Srl, previa redazione di apposita perizia ex articolo 2465, cod. civ..

Il caso di specie

In data 9 dicembre 2019, i soci di una Srl - ente di ricerca in ambito accademico nel settore del diritto e delle nuove tecnologie blockchain e intelligenza artificiale - hanno deliberato un aumento di capitale in denaro e crediti in criptovalute. Tale operazione segna un ulteriore e importante passo verso lo sdoganamento della moneta digitale che sta rivoluzionando i rapporti sociali e giuridici.

La novità dell'operazione risiede sia nel conferimento (con successo) a capitale sociale di valute virtuali, sia nell'utilizzo simultaneo di 2 diverse valute virtuali per tale operazione (*multi-crypto-currency*), il tutto facendo assurgere al ruolo di garante dell'operazione e del trasferimento della proprietà della valuta il gestore della piattaforma di scambio delle stesse (il *wallet*), in quanto terzo rispetto ai soggetti sottoscrittori e alla società conferitaria.

Nel dettaglio, i soci della Srl hanno deliberato che parte dell'aumento sia eseguito mediante cessione di 2 crediti aventi a oggetto una certa quantità di *Bitcoin* ed *Ether* detenuti presso una piattaforma che funga sia da *wallet provider* sia da *wallet exchange* (peraltro, con sede nel territorio italiano).

Dal punto di vista civilistico, poi, la natura giuridica del credito oggetto di conferimento trova fondamento nella funzione svolta dal *wallet provider* della piattaforma depositaria dei titoli (terza, sia rispetto ai soggetti conferenti sia rispetto alla società conferitaria): tra l'utente e la piattaforma, infatti, si configura un diritto, vantato direttamente dal titolare della valuta nei confronti del *provider*, alla restituzione delle criptovalute depositate presso gli *account* presenti sulla piattaforma. La natura fungibile delle criptovalute, le caratteristiche del rapporto contrattuale tra la piattaforma e l'utente hanno permesso di assimilare il rapporto a un deposito di tipo irregolare ex articolo 1782, cod. civ.. L'obbligo del *provider* è, infatti, quello di restituire una quantità equivalente alle criptovalute depositate.

Ai fini della conferibilità del credito relativo al valore (in moneta legale) delle criptovalute, si è tenuto conto degli approdi più recenti della giurisprudenza di merito sul tema (Tribunale di Brescia, decreto del 18 luglio 2018, Corte d'Appello di Brescia, decreto del 3 dicembre 2018; Tribunale di Firenze, sentenze 18 e 19 del 21 gennaio 2019), per quanto attiene alle caratteristiche indispensabili che devono possedere le valute digitali per essere considerate conferibili in società:

- esistenza di un mercato di riferimento;
- idoneità a essere oggetto di valutazione economica;
- capacità del bene a essere oggetto di espropriazione da parte dei creditori sociali o sottoposto a provvedimenti dell'Autorità¹.

Definizione e natura giuridica delle criptovalute. Brevi cenni

Le valute digitali² vengono definite dalla Direttiva UE 2018/843 del Parlamento Europeo del 30

¹ Cfr. sul punto A. Galimberti, "All'impresa sociale dote di criptovalute", in *Il Sole24Ore* dell'11 dicembre 2019.

² Cfr. *amplius* F. Colognato, V. Marocchio, "L'aumento di capitale liberato mediante moneta digitale e l'esigenza di una perizia "completa"", in *La rivista delle operazioni straordinarie*, n. 12/2018, pag. 2 e ss., specialmente pag 6.

maggio 2018³ come una "rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente". L'ordinamento italiano, riprendendo parzialmente la definizione comunitaria, qualifica la valuta virtuale come la "rappresentazione digitale di valore, non è emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente"⁴.

La Banca d'Italia, nell'*Occasional Paper* n. 484 del 18 marzo 2019, ha precisato, inoltre, che le criptovalute non sono moneta legale di Stato (c.d. *fiat money*), depositi, fondi ovvero passività di una istituzione e non sono nemmeno una moneta avente un valore intrinseco (*outside money*), come l'oro o l'argento⁵, né che tali monete virtuali devono confondersi con i tradizionali mezzi di pagamento elettronici (quali, ad esempio, carte di credito, carte di debito, etc.), non essendo una rappresentazione in forma digitale delle comuni valute aventi corso legale (euro, dollaro, etc.). Non possedendo corso legale, inoltre, non esiste alcun obbligo normativo che imponga di accettare le criptovalute per l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie: potranno, quindi, essere utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle⁶.

Quanto ora riportato evidenzia la totale assenza di una definizione legislativa univoca di "criptovalute" o "valute digitali", la quale ha suscitato numerosi dibattiti circa la corretta qualificazione giuridica delle stesse (con differenti e inevitabili ricadute rispetto alla loro attitudine e alla modalità di conferimento in società di capitali).

Relativamente alla natura giuridica della criptovalute, si sono formati 2 orientamenti divergenti: un primo orientamento riconduce le criptovalute nel novero dei "beni giuridici" di cui all'articolo 810, cod. civ. ("*Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti*"); la tesi opposta ritiene che le valute virtuali siano da considerarsi mera "valuta" o "moneta".

A favore del primo orientamento militerebbero soprattutto il dato letterale della definizione di "valuta digitale" offerta dal Legislatore nazionale, nonché quanto precisato dall'autorità bancaria stessa: in particolare, l'assenza di alcun obbligo giuridico di accettare pagamenti di beni o servizi a mezzo di criptovaluta, comporterebbe l'impossibilità di qualificare la criptovaluta stessa come moneta legale o virtuale, da ricondursi piuttosto al concetto di "bene di scambio".

Qualificare le criptovalute come "beni giuridici" ex articolo 810, cod. civ., inoltre, le renderebbe di per sé idonee a essere conferite in società di capitali alla stregua di altri beni, salvo il rispetto degli specifici requisiti di legge in tema di conferimenti⁷.

Secondo la tesi opposta⁸, invece, sposata da altra parte della giurisprudenza⁹, le valute virtuali costitui-

³ Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, di modifica delle Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

⁴ Cfr. D.Lgs. 90/2017, articolo 1, comma 2, lettera qq) di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849.

⁵ Così la Banca d'Italia nel suo *Occasional Paper* n. 484 del 18 marzo 2019 consultabile presso <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0484/index.html>.

⁶ Cfr. Banca d'Italia nel documento "Avvertenze sull'utilizzo delle cosiddette valute virtuali" del 30 gennaio 2015 consultabile presso https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf.

⁷ Sul punto v. in dottrina C. Michi, "Criptovalute e capitale sociale un binomio imperfetto?", in Rivista del Notariato, n. 3, 2019, pagg. 604 e ss. "Le criticità che ancora interessano la ricostruzione giuridica delle criptovalute consigliano di qualificare le nuove monete come beni, sottoposte al regime di cui agli articoli 2464, comma 2 e 22465, cod. civ."; M. Cian, "La criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari", in Banca, Borsa e Titoli di credito, n. 3, 1° giugno 2019, pag. 315 e ss., per il quale le criptovalute vanno considerate alla stregua di "merce" ovvero "beni digitali" oggetto di negoziazione alla pari di qualsiasi altro bene e non in quanto denaro, con tutti i relativi precipitati logici del caso; M. Krogh, "L'aumento di capitale nelle Srl con conferimento di criptovalute. Il commento", in Notariato, n. 6, 2018, pag. 663 e ss., "da un punto di vista giuridico, la valuta virtuale rientra nell'ampia definizione dell'articolo 810, cod. civ. che comprende qualunque cosa materiale e immateriale, intesa non in senso naturale ma in senso giuridico, idonea a soddisfare un'utilità o una necessità dell'uomo, un interesse giuridicamente apprezzabile, di natura patrimoniale". In giurisprudenza, si veda Tribunale di Firenze, sez. fall., sentenza n. 18/2019: "Le criptovalute, dunque, possono essere considerate "beni" ai sensi dell'articolo 810, cod. civ., in quanto oggetto di diritti, come riconosciuto oramai dallo stesso Legislatore nazionale, che la considera anche, ma non solo, come mezzo di scambio, evidentemente in un sistema pattizio e non regolamentato, in cui i soggetti che vi partecipano, accettano - esclusivamente in via volontaria - tale funzione, con tutti i rischi che vi conseguono e derivanti dal non rappresentare la criptovaluta moneta legale o virtuale (in altre parole, non vi è alcun obbligo giuridico dei partecipanti al "microsistema" di accettare pagamenti di beni o servizi con criptovaluta)".

⁸ Cfr. per tutti, R. De Ritis, "Apporti di criptomonete in società", in GiustiziaCivile.com, 19 marzo 2019, secondo cui "...La moneta legale corrisponde a quanto il Legislatore in diverse norme chiama danaro ... Quello di "moneta" è nozione più ampia in cui far rientrare - oltre alla moneta legale (euro) - sia la moneta estera che la criptomoneta, con conseguente applicazione a quest'ultima della disciplina sulle obbligazioni pecuniarie. Ovviamente i pagamenti in criptomonete avvengono solo su base convenzionale, al pari di quanto accade con moneta estera, come precisa anche l'articolo 126-octies, D.Lgs. 385/1993, relativamente alla "valuta concordata dalle parti" v. M. Passaretta, "Conferimenti di criptovalute in società. Principi e problemi applicativi" in Rivista del Notariato, fasc. 5, 2018, pag. 1300 e ss.. Circa l'assimilabilità al denaro, cfr. Banca d'Italia "Avvertenze sull'utilizzo delle cosiddette valute virtuali" del 30 gennaio 2015 "Le valute virtuali non hanno corso legale e pertanto non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle".

⁹ Cfr. Corte d'Appello di Brescia, decreto n. 26/2018 "La criptovaluta è quindi da considerarsi, a tutti gli effetti, come moneta, e cioè quale

scono comunque "valuta" o "moneta", priva di corso legale, e quindi - pur non essendovi alcuna norma che ne imponga l'accettazione per l'estinzione di obbligazioni pecuniarie - possono essere utilizzate quale moneta "convenzionale" per acquistare beni o servizi se il venditore è concorde sul loro utilizzo. Trattandosi comunque di "valuta", i conferimenti in valuta virtuale - al pari di quelli in valuta diversa dall'euro - dovrebbero essere soggetti alla disciplina di cui agli articoli 2343 (per le Spa) e 2465 (per le Srl), cod. civ., in quanto idonei a essere economicamente oggetto di perizia di stima¹⁰. Anche dalla qualificazione delle valute virtuali quale "moneta convenzionale" discenderebbe, quindi, l'idoneità delle stesse a essere conferite in società di capitali, salvo il rispetto degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per tale tipo di conferimento.

(segue) Il conferimento in società di criptovalute

Come poc'anzi ricordato, sia che le "valute digitali" vengano qualificate quali beni giuridici ex articolo 810, cod. civ., sia come "valuta convenzionale" non avente corso legale, dottrina e giurisprudenza non dubitano relativamente alla loro astratta configurabilità in società di capitali, salvo il rispetto dei requisiti richiesti dalle norme societarie per ciascun tipo di conferimento.

A riguardo, l'articolo 2464, comma 2, cod. civ., con riferimento alle Srl, dispone che possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In tema di Srl emerge, quindi, la volontà legislativa di limitare indirettamente le entità conferibili a quelle suscettibili di una valutazione economica certa e attendibile, rendendosi così obbligatoria e necessaria la sottoposizione di tali beni a un articolato procedimento di stima.

La disposizione citata ha comportato il superamento della tesi¹¹ che ritiene conferibili soltanto quei beni suscettibili di esecuzione forzata. Oggi, infatti, la dottrina prevalente¹² ritiene che, in ossequio al dato letterale della norma *de qua*, sia conferibile nel patrimonio sociale qualsiasi utilità, funzionale allo svolgimento dell'attività sociale.

Il bene, quindi, è "conferibile" in quanto suscettibile di essere oggetto di un diritto (in senso lato) trasferibile dal patrimonio del socio a quello della società o di un diritto costituito dal socio sul proprio patrimonio a favore della società, purché non vi siano espresse limitazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo: nessun altro peculiare requisito è richiesto dal Legislatore.

La giurisprudenza¹³, tuttavia, ritiene che i conferimenti in natura, oltre a dover essere economicamente valutabili, debbano essere rappresentati da entità astrattamente iscrivibili in bilancio. Tale ulteriore requisito viene derivato dalla necessità che l'ammontare del capitale sociale (costituente una delle voci del passivo dello Stato patrimoniale) dev'essere "neutralizzato" da una voce, di pari importo, dell'attivo. Se, infatti, il bene conferibile, pur suscettibile di valutazione economica, non fosse iscrivibile a bilancio, non vi sarebbe l'integrale liberazione della sottoscrizione che deve accompagnare l'operazione di aumento di capitale c.d. "reale".

Sono, quindi, ammissibili (sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale delle medesime) ogni genere di conferimento, purché tale bene o servizio, nel rispetto degli imperativi normativi, possa creare un'utilità apprezzabile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale che ne abbia la disponibilità e sia iscrivibile in bilancio¹⁴.

mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuir valore, quale contropartita di scambio, ai beni e servizi, o altre utilità, ivi negoziati. Non può pertanto essere considerata alla stregua di questi ultimi, che sono, come tali, suscettibili di acquisto con impiego del denaro, e perciò idonei ad essere economicamente oggetto di valutazione tecnica mediante perizia di stima". La Corte d'Appello perviene alla soluzione radicale - e non condivisa dalla dottrina - di escludere che il valore della criptovaluta possa essere oggetto di perizia arrivando, a individuare "un *tertium genus*" di beni *inconferibili*".

¹⁰ Cfr. M. Passaretta, "Conferimenti di criptovalute in società. Principi e problemi applicativi", cit., secondo cui "Acquisito che le valute virtuali, malgrado non corrispondano a una moneta legale, attribuiscono al suo possessore una disponibilità patrimoniale. [...] Ne consegue che i conferimenti in altra valuta o in valuta virtuale sono assoggettati alla disciplina dei conferimenti in natura ex articolo 2343, cod. civ.. Tale assunto risiede nel fatto che l'adempimento in moneta non avente corso legale non costituisce adempimento "ordinario" dell'obbligazione pecuniaria, poiché solo la moneta legale estingue ex lege l'obbligazione. ... Il conferimento in valuta virtuale è, quindi, sottoposto alla relazione di stima dell'esperto che, nel caso di specie, deve determinare il rapporto di cambio della valuta virtuale con la moneta di conto nazionale (euro)".

¹¹ Tale tesi trae origine dalla considerazione che il capitale sociale svolgesse una funzione preminentemente di garanzia patrimoniale verso i creditori sociali. Sul punto, cfr. A. Pisani Massamormile, "Conferimenti in garanzia nel diritto delle società", Napoli, 1992, pag. 13 e ss.; M.S. Spolidoro, "Conferimenti in natura nelle società di capitali: appunti", in *Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum* G.F. Campobasso, P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), Milano, 2006, I, pag. 492 e ss..

¹² Tale teoria prende le mosse dalla concezione nominalistica del capitale sociale, il quale prescinde dai beni del patrimonio che fungono da sua copertura e garanzia, e ha riguardo a una visione economico aziendale del capitale, il quale sarebbe destinato, più che a una funzione di garanzia dei creditori, ad assicurare la "produttività" dell'impresa societaria, mediante una serie di attività e di valori che consentono l'esercizio dell'attività sociale e la produzione di un reddito (c.d. "teoria produttivistica" del capitale sociale), G.B. Portale, "Capitale sociale e conferimenti nelle società per azioni", in *Riv. soc.*, 1970, pag. 65 e ss..

¹³ Si veda *ex multis*, Cassazione n. 12539/1998, voce Società, n. 527.

¹⁴ Cfr. F. Colognato, V. Marocchio, *ult. op. cit.*, cit., pag. 3.

Per le Srl, l'articolo 2465, cod. civ. richiede che tale valore risulti da una relazione di stima giurata, redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale perizia, in particolare, dovrà contenere: la descrizione dei beni o crediti conferiti; l'indicazione dei criteri di valutazione adottati; l'attestazione che il valore di tali beni è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo.

La funzione di tale perizia di stima (da allegarsi necessariamente al redigendo atto notarile) è quella di tutelare i terzi dal pregiudizio derivante da un'eventuale sopravvalutazione di quanto conferito, attribuendo un valore all'utilità che i beni diversi dal denaro possono generare per la società (e, quindi, l'individuazione del valore monetario da portare a capitale)¹⁵.

Orbene, per quanto attiene alla "valute digitali", il Tribunale di Brescia, con decreto n. 7556 del 18 luglio 2018, dopo aver ribadito l'idoneità della categoria di beni "valute digitali" a costituire elemento di attivo idoneo a essere conferito nel capitale di una Srl, precisa che *"costituiscono requisiti fondamentali di qualunque bene adatto al conferimento: l'idoneità a essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico, prescindendosi per il momento dall'ulteriore problematica connessa alle potenziali oscillazioni del valore; quale corollario del suddetto requisito, l'esistenza di un mercato del bene in questione, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatta poi sul grado di liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante; l'idoneità del bene a essere "bersaglio" dell'aggressione da parte dei creditori sociali, ossia l'idoneità a essere oggetto di forme di esecuzione forzata (a tale riguardo si ha presente quella parte della dottrina convinta che tale requisito sia irrilevante¹⁶, sul presupposto teorico secondo il quale la funzione di garanzia del capitale andrebbe letta in senso giuridica-contabile e non già materiale; tuttavia non può trascurarsi come in ogni caso la dimensione materiale del bene recuperi valenza quanto meno sotto il profilo della quantificazione del valore economico, dovendo per ciò stesso essere oggetto di analisi)"¹⁷.*

In altre parole, per il Tribunale di Brescia le valute virtuali possono costituire oggetto di conferimento purché se ne indaghi le caratteristiche da queste in concreto possedute da cui dedurre il loro valore economico intrinseco in un preciso momento storico¹⁸.

L'aumento di capitale con conferimento di crediti di Bitcoin ed Ether

Come già anticipato in premessa, l'operazione societaria oggetto di attenzione nel presente contributo, consiste in un aumento di capitale oneroso con conferimento in denaro e in crediti di 2 criptovalute, Bitcoin ed Ether.

Nell'operazione *de qua* si è tenuto conto delle indicazioni della giurisprudenza di merito sul tema (Tribunale di Brescia, decreto del 18 luglio 2018, Corte d'Appello, decreto del 3 dicembre 2018, Tribunale di Firenze, sentenze 18 e 19 del 21 gennaio 2019), per quanto attiene alle caratteristiche indispensabili che devono possedere le valute digitali per essere considerate conferibili in società:

1. esistenza di un mercato di riferimento;
2. idoneità a essere oggetto di valutazione economica;
3. capacità del bene a essere oggetto di espropriazione da parte dei creditori sociali o sottoposto a provvedimenti dell'Autorità.

Nel caso concreto, alla luce di questi requisiti, la scelta è ricaduta su 2 delle criptovalute con maggior diffusione nel mondo (inserite nella quasi totalità degli *exchange* mondiali), Bitcoin ed Ether, mentre per il terzo requisito si è scelto di coinvolgere un *wallet provider* nazionale che potesse fungere da custode garantendo, fintanto che le criptovalute saranno detenute presso di esso, una sorte di "custode-garante" soggetto alla giurisdizione italiana nel caso di provvedimenti esecutivi o di sequestro emessi da Autorità nazionali.

¹⁵ Cfr. *amplius* sul punto F. Colognato, V. Marocchio, *ult. op. cit.*, cit., pag. 4 ivi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

¹⁶ È bene precisare come molti Autori non condividano il terzo dei requisiti posti dal Tribunale di Brescia, il quale pare consapevole di tale posizione che trova positiva conferma in alcune pronunce di Cassazione in tema di conferimento per compensazione. Cfr. Cassazione n. 936/1996, n. 4236/1998 e n. 3946/2018. In dottrina, cfr. M. Passaretta, "Conferimenti di criptovalute in società. Principi e problemi applicativi", cit. «Nel caso di valute virtuali, queste assolvono, senza dubbio, a una funzione produttiva, per il fatto che chi ne dispone (in questo caso la società) può convertirle in moneta avente corso legale ... oppure scambiarle per l'acquisto di beni o servizi".

¹⁷ Cfr. *amplius* sul punto F. Colognato, V. Marocchio, *ult. op. cit.*, cit., pag. 9 e ss..

¹⁸ Nel caso analizzato dal Tribunale, la criptovaluta utilizzata risultò priva dei requisiti minimi sopra indicati, per poter essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile, in particolare per il fatto che la stessa "non era scambiata in alcuna piattaforma di scambio ... con la conseguente impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato", cioè, in quanto "l'unico "mercato" nel quale concretamente opera è costituito da una piattaforma dedicata alla fornitura di beni e servizi riconducibile ... ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta, nel cui ambito (invero assai ristretto) funge da mezzo di pagamento accettato".

Con riferimento specifico a Bitcoin ed Ether, alla luce di quanto evidenziato altresì all'interno della perizia allegata al verbale di assemblea, i requisiti di cui *supra* sono da ritenersi soddisfatti.

I Bitcoin e gli Ether, infatti, sono le criptovalute più scambiate sui mercati non regolamentati – contro altre criptovalute o contro *moneta fiat* – per il tramite di una pluralità di piattaforme dette “*exchange*” talune delle quali autorizzate dalle rispettive Autorità di vigilanza ove le stesse hanno sede legale¹⁹. Orbene, sulla base di quanto indicato dal *supra* menzionato portale *web*²⁰, alla data di asseverazione della perizia di stima dei conferimenti, i Bitcoin e gli Ether sarebbero stati scambiati da circa da 400 *exchange* con un volume di scambi nelle precedenti 24 ore superiore a 15 miliardi \$ (i Bitcoin) e 6,5 miliardi \$ (gli Ether).

A fronte di ciò, pare quindi potersi concludere in ordine all'esistenza di un mercato reale e attivo per i Bitcoin e gli Ether, con rispetto del primo requisito indicato dalla giurisprudenza di merito citata: ambo le criptovalute, infatti, sono scambiate da oltre 400 *exchange* e per volumi giornalieri significativi.

Può concludersi positivamente anche l'indagine relativa alla sussistenza del secondo requisito ovvero l'idoneità del bene a essere suscettibile di valutazione economica.

Infatti, confermata l'esistenza di mercati attivi per le 2 criptovalute considerate, nella perizia di stima è stata data contezza e riprova del fatto che per entrambe sono disponibili “quotazioni” attendibili e trattasi di valute particolarmente diffuse²¹.

Ed è proprio l'esistenza di quotazioni di mercato attendibili che rende i Bitcoin e gli Ether idonei a essere oggetto di valutazione economica.

Il rispetto dell'ultimo dei 3 requisiti indicati dal Tribunale di Brescia – ovvero l'idoneità a formare oggetto di esecuzione forzata –, sebbene ritenuto dalla dottrina maggioritaria come “non necessario” ai fini della conferibilità di un'attività in società, ha assunto invero rilievo nel caso oggetto della sentenza del Tribunale di Firenze. In tale circostanza, il Tribunale ordinò il sequestro (funzionale al successivo procedimento di esecuzione forzata) del patrimonio del debitore, consistente nelle criptovalute detenute nel proprio portafoglio.

A fronte di ciò deve, pertanto, concludersi che le criptovalute dovrebbero comunque poter formare oggetto di un'eventuale esecuzione forzata. Nel caso di specie, tale circostanza, viene garantita dal fatto che le valute virtuali sono state depositate presso un *exchange* gestito da un soggetto terzo individuabile, idoneo a fornire indicazioni e a ottemperare ai provvedimenti eventualmente emessi dall'Autorità giudiziaria. Per le Srl, poi, l'articolo 2465, cod. civ., richiede che il valore del bene da conferire risulti da una relazione di stima giurata che deve contenere altresì l'indicazione dei criteri di valutazione adottati. Orbene, non essendo i Bitcoin e gli Ether passività di una istituzione (a fronte dei quali vengono detenuti attivi, come ad esempio per le monete aventi corso legale) e non essendo qualificabili nemmeno come “*outright money*” (al pari dell'oro e dell'argento) le 2 criptovalute non possiedono un valore intrinseco diverso da quello riconosciuto dal mercato ed espresso dalle quotazioni giornaliere.

Per determinare il valore in valuta “legale” delle criptovalute alla data di asseverazione della relazione di stima, il criterio di valutazione adottato è stato indicato nel valore normale espresso sui mercati non regolamentati di scambio e risultanti da *data provider* di comprovata affidabilità. Più in particolare, è stato utilizzato il valore di quotazione di apertura del giorno di asseverazione perizia espresso in euro, pubblicato da Bloomberg.

Per tenere conto dell'elevata oscillazione dei prezzi delle criptovalute, alla quotazione del mercato è stato applicato un fattore di correzione che teneva conto, appunto, della volatilità intrinseca della specifica criptovaluta. Il valore così risultante approssima statisticamente, con un grado di affidabilità del 99,9%, il valore di mercato minimo delle criptovalute nel giorno di asseverazione della perizia²².

(segue) La natura giuridica del credito oggetto di conferimento

¹⁹ E.g. in Germania <https://www.bitcoin.de> e in Svezia <https://safello.com>. Una elencazione parziale degli *exchange* presso i quali è possibile comprare o scambiare BTC e ETH è indicato da Banca d'Italia nell'*Occasional Paper* n. 484 del 18 marzo 2019.

²⁰ Il sito di riferimento fornisce, in particolare, l'indicazione degli scambi eseguiti presso ciascun *exchange* nonché il prezzo medio (in dollari) a cui tali transazioni sono state effettuate.

²¹ Numerosi portali a ciò dedicati forniscono le quotazioni in tempo reale delle 2 criptovalute oggetto di conferimento. A titolo meramente esemplificativo, Banca d'Italia, *Occasional Paper* n. 484, menziona <https://coinmarketcap.com>, <https://www.cryptocompare.com> e <https://bitinfocharts.com/cryptocurrency-prices>. Anche Bloomberg.com offre una quotazione delle principali criptovalute, aggregando i dati provenienti dai più diffusi e utilizzati *exchange* mondiali.

²² Segnatamente, il fattore di correzione è pari a -3,09023 volte la deviazione *standard* rilevata nelle ultime 60 giornate di quotazione, pubblicata da Bloomberg. Tale finestra temporale di osservazione è stata ritenuta sufficientemente ampia da risultare omogenea, rispetto al periodo di applicazione (il giorno dell'asseverazione).

A essere oggetto del conferimento concreto nella Srl, sono 2 crediti, rispettivamente di n. 0,04149698405650550 Bitcoin (BTC) e di n. 3,382268865410470 Ether (ETH) vantati nei confronti di una Srl, proprietaria della piattaforma di scambio di criptovalute (*exchange*).

Con tale società tanto i soci conferenti che la società conferitaria stipularono un contratto per la prestazione di servizi di *exchange* e *wallet provider* offerti dalla piattaforma. I servizi di *exchange* ivi prestati e fruibili grazie all'accesso alla piattaforma consistono "nell'esecuzione di ordini di acquisto o di vendita impartiti dall'Utente e relativi a Criptovalute o a valute aventi corso legale, secondo le modalità indicate sull'Exchange".

Più nello specifico, come risulta dalla perizia di stima, la società è tenuta a eseguire la "conversione di Valute Fiat in Criptovalute basate su tecnologia blockchain, e viceversa" nonché a effettuare "la esecuzione immediata degli ordini impartiti dall'Utente per il trasferimento delle Criptovalute basate su tecnologia blockchain o delle Valute FIAT, associate al proprio Account e presenti nel relativo Wallet, su indirizzi per i quali l'Utente stesso abbia la conoscenza esclusiva delle connesse chiavi crittografiche ovvero su conti correnti presenti presso istituti bancari di cui possiede le coordinate". Quanto ai servizi di *wallet provider*, essi consistono nella messa a disposizione all'utente di un *wallet* abilitato alla ricezione e al deposito di criptovalute ossia di un "portafoglio virtuale presente sull'Exchange e appartenente a ciascun Utente registrato, perché associato al suo specifico Account, necessario per la fruizione dei Servizi, regolato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1782 cod. civ., la cui gestione è affidata da ... a un Partner esterno e la cui operatività diviene effettiva solo dopo il positivo superamento, da parte dell'Utente, delle procedure di KYC".

Con riferimento a tale ultimo servizio, dal punto di vista civilistico tra utente e piattaforma si configura un rapporto di "deposito irregolare" ex articolo 1782, cod. civ., derivandone l'acquisto della proprietà delle *res fungibili* in capo alla Srl e l'insorgenza dell'obbligo restitutorio a favore dell'utente del *tantundem eiusdem generis et qualitatis*²³.

Orbene, in forza del suddetto contratto, i 2 soci conferenti divennero titolari, ciascuno, di un proprio *wallet* personale presente sulla piattaforma e vi trasferirono rispettivamente Bitcoin ed Ether. In ossequio alla natura giuridica del rapporto di deposito *de quo*, la società conferitaria, successivamente al conferimento, vanta un credito nei confronti della piattaforma di gestione consistente nel diritto a vedersi restituito un numero di Bitcoin e di Ether identico a quello depositato presso il *wallet provider* stesso. Come puntualizzato in perizia, tale credito risulta cedibile a terzi non prevedendo il contratto limitazioni in ordine alla sua trasferibilità.

Conclusioni

In conclusione, a fronte di quanto ivi riportato si ribadisce la portata innovativa dell'operazione in commento che segna un definitivo passo verso l'utilizzo della moneta digitale e della tecnologia a certificazione diffusa e criptata.

L'eccezionalità dell'operazione risiede, oltre che nel conferimento a capitale di valute virtuali, nel fatto che ciò è avvenuto utilizzando 2 diverse valute virtuali e, soprattutto, riconoscendo al gestore della piattaforma il ruolo di garanzia e di custode di quanto depositato.

Con riguardo a quest'ultimo punto si è puntualizzato come tra l'utente e la piattaforma si configuri un diritto, vantato direttamente dal titolare della valuta virtuale nei confronti del *provider*, alla restituzione di beni (le criptovalute stesse) depositati presso gli *account* presenti sulla piattaforma medesima. La natura fungibile di queste criptovalute e le caratteristiche del rapporto contrattuale tra le piattaforme e l'utente permettono di assimilare il rapporto a un deposito di tipo irregolare ex articolo 1782, cod. civ.; l'obbligo del *provider* è, infatti, quello di restituire una quantità equivalente alle criptovalute depositate. In sostanza, proprio il diritto di credito relativo al valore (in moneta legale) delle criptovalute è stato ritenuto oggetto conferibile in società previa redazione di una perizia dettagliata, puntuale e completa, la quale ha tenuto in debito conto delle indicazioni fornite sul punto dalla giurisprudenza bresciana e fiorentina.

Riferimenti normativi

articoli 1782, 2343, 2465 e 2465, cod. civ.

²³ Qualifica tale rapporto come di deposito irregolare Tribunale di Firenze, sentenza n. 18/2019.

TeamSystem Check Up Impresa - Monitoraggio della salute d'impresa e prevenzione della crisi

Il nuovo Codice sulla Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ha introdotto importanti novità per una **diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese** e per prevenire lo stato di crisi aziendale.

TeamSystem Check Up Impresa supporta le imprese nel ristabilire l'equilibrio economico-finanziario mediante approfondite analisi dei principali indicatori di business, semplificare il percorso di accesso ai finanziamenti bancari, e prepararsi all'entrata in vigore degli obblighi previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

La nuova soluzione offre alle aziende strumenti di controllo e allerta preventiva, attraverso i quali rilevare i possibili segnali di crisi e impostare una strategia per riportare **in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario** la propria attività.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/check-up-impresa

